



# Legge federale sulle professioni sanitarie

(LPSan)

Modifica del ...

**Avamprogetto**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>  
*decreta:*

I

La legge federale del 30 settembre 2016<sup>2</sup> sulle professioni sanitarie è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1 lett. h, 2 lett. a n. 9*

<sup>1</sup> Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di:

- h. infermiere di pratica avanzata «Advanced Practice Nurse» (infermiere di pratica avanzata APN).

<sup>2</sup> Per tali professioni la presente legge disciplina segnatamente:

- a. le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio:
  - 9. master in Advanced Practice Nursing;

*Art. 3 cpv. 2 lett. j*

<sup>2</sup> Chi ha concluso un ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a deve possedere in particolare le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:

- j. essere in grado di utilizzare gli strumenti digitali nell'ambito delle cure in maniera competente e responsabile, comprendere le potenzialità degli strumenti e i rischi connessi ed essere in grado di trasmettere alle persone in cura le conoscenze necessarie per il loro utilizzo.

RS .....

<sup>1</sup> FF

<sup>2</sup> RS 811.21

Variante 1: equiparazione dei titoli di formazione professionale superiore al master in Advanced Practice Nursing per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di infermiere di pratica avanzata APN:

*Art. 12 cpv. 2 lett. a e h, nonché 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio:

- a. infermiere: bachelor of science in cure infermieristiche di una scuola universitaria professionale (SUP) o di una scuola universitaria (SU) oppure diploma di infermiere di una scuola specializzata superiore (SSS);
- h. infermiere di pratica avanzata APN: master of science in Advanced Practice Nursing di una SUP o di una SU o titolo di formazione professionale superiore equiparato di cui al capoverso 2<sup>bis</sup>.

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale disciplina quali titoli di formazione professionale superiore sono equiparati al master of science in Advanced Practice Nursing di una SUP o una SU ai fini del rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di infermiere di pratica avanzata APN. Può subordinare l'equiparazione a un titolo di studio supplementare.

Variante 2: soltanto il master in Advanced Practice Nursing dà diritto all'ottenimento dell'autorizzazione a esercitare la professione di infermiere di pratica avanzata APN:

*Art. 12 cpv. 2 lett. a e h*

<sup>2</sup> Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio:

- a. infermiere: bachelor of science in cure infermieristiche di una scuola universitaria professionale (SUP) o di una scuola universitaria (SU) oppure diploma di infermiere di una scuola specializzata superiore (SSS);
- h. infermiere di pratica avanzata APN: master of science in Advanced Practice Nursing di una SUP o di una SU.

*Art. 34 cpv. 3*

<sup>3</sup> Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore che corrispondono ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 sono equiparati a questi ultimi; altrettanto vale per i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti secondo il diritto anteriore. Il Consiglio federale stabilisce quali titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore sono equiparati ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2. Può dichiarare i diplomi intercantonali in osteopatia rilasciati entro il 2023 dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità equivalenti ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera g.

*Art. 34a Disposizione transitoria della modifica del ...*

<sup>1</sup> Le autorizzazioni all'esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN sotto la propria responsabilità professionale rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente modifica conservano la loro validità nel relativo Cantone.

<sup>2</sup> Chi prima dell'entrata in vigore della presente modifica non necessitava, secondo il diritto cantonale, di un'autorizzazione all'esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN sotto la propria responsabilità professionale deve disporre dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 entro al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>3</sup> Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore che corrispondono ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera h sono equiparati a questi ultimi; altrettanto vale per i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti secondo il diritto anteriore. Il Consiglio federale stabilisce quali titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore sono equiparati ai titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera h.

<sup>4</sup> I cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 9 offerti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica devono essere accreditati entro al massimo sette anni dalla sua entrata in vigore.

**II**

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

**III**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(n. II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Codice penale<sup>3</sup>**

*Art. 321 n. 1, primo periodo*

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni<sup>4</sup>, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati, gli infermieri di pratica avanzata APN come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. ...

### **2. Codice di procedura penale<sup>5</sup>**

*Art. 171 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati, gli infermieri di pratica avanzata APN come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

<sup>3</sup> RS 311.0

<sup>4</sup> RS 220

<sup>5</sup> RS 312.0

### 3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>6</sup>

#### *Art. 75 lett. b*

Possono rifiutare di testimoniare:

- b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati, gli infermieri di pratica avanzata APN e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell'esercizio della loro attività; se l'interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare, salvo che non sia preponderante l'interesse al mantenimento del segreto;

### 4. Legge del 23 giugno 2006<sup>7</sup> sulle professioni mediche

#### *Art. 6 cpv. 1 lett. j*

<sup>1</sup> Chi ha concluso un ciclo di studio deve avere le seguenti conoscenze, attitudini e capacità:

- j. essere in grado di utilizzare gli strumenti digitali nell'ambito delle cure in maniera competente e responsabile, comprendere le potenzialità degli strumenti e i rischi connessi ed essere in grado di trasmettere ai pazienti le conoscenze necessarie per il loro utilizzo.

### 5. Legge federale del 18 marzo 2011<sup>8</sup> sulle professioni psicologiche

#### *Art. 5 cpv. 2 lett. i*

<sup>2</sup> Nell'ambito del settore prescelto, il perfezionamento conferisce alle persone che l'hanno assolto la capacità di:

- i. essere in grado di utilizzare gli strumenti digitali nell'ambito delle cure in maniera competente e responsabile, comprendere le potenzialità degli strumenti e i rischi connessi ed essere in grado di trasmettere ai clienti e pazienti le conoscenze necessarie per il loro utilizzo.

<sup>6</sup> RS 322.1

<sup>7</sup> RS 811.11

<sup>8</sup> RS 935.81